Allegato n. 1 al Decreto Direttoriale n. 345 del 5 febbraio 2026

Con l'accordo sindacale siglato il 1° dicembre 2015, l'Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.A. e le OO.SS.LL., al fine di evitare la riduzione di personale quantificata in n. 67 unità (per le quali era stata avviata la procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223 del 1990), hanno concordato una riduzione massima del 60% dell'orario contrattualmente svolto da n. 110 dipendenti, prevedendo altresì che il predetto personale, in luogo dell'astensione dal lavoro, dovesse essere coinvolto nell'approvato Piano Formativo 2015-2017 - sottoscritto da entrambe le parti in pari data.
Detto Piano, nell'individuare le varie aree tematiche oggetto della formazione, prevedeva che l'attività didattica fosse suddivisa in: formazione teorica, training ed esercitazioni e test.
L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di L'Aquila, attivato da questa Direzione Generale ai sensi delle circolari n. 20 del 25 maggio 2004 e n. 28 del 14 novembre 2014, ha effettuato gli accertamenti di rito riguardo alla corretta applicazione del contratto di solidarietà e del conseguente piano formativo, per il periodo 1° dicembre 2015 - 30 novembre 2016, all'esito dei quali si riportano di seguito gli elementi emersi in sede di verifica.

Formazione teorica in aula

Corso	Denominazione corso	Mese di svolgimento	Predisposizione registro	Individuazione della giornata di svolgimento	Sottoscrizione dei registri da parte dei formatori	Ore pro-capite riconosciute
1	La comunicazione di diagnosi e prognosi al paziente oncologico	Gennaio 2016	SI (un modulo)	SI	NO	3 ore
2	Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti - elementi teorici della comunicazione	Febbraio 2016	SI (tre moduli)	SI	NO	3 moduli da 3 ore
3	La nuova edizione della norma ISO 9001	Marzo 2016	SI (tre moduli)	SI	NO (co-docente sottoscrive invece come beneficiario della formazione)	3 moduli da 3 ore esclusa co-docente
4	L'organizzazione del lavoro in solidarietà con la formazione	Aprile 2016	SI (un modulo)	SI	NO	3:36 per ciascun lavoratore
5	Introduzione all'informatica – nozioni base	Maggio 2016	SI (distinti per le due giornate di corso)	SI	NO	3:36 per ciascun lavoratore per due giornate
6 (*)	Lo stress lavoro correlato - valutazione e gestione	Giugno 2016	SI (tre moduli)	SI	NO (docente sottoscrive invece come beneficiario della formazione)	3 moduli da 3:36 per ciascun lavoratore esclusa docente
7	Economia aziendale	Luglio 2016	SI (tre moduli)	SI	NO	3 moduli da 3:36 per ciascun lavoratore
8	Infezioni delle vie urinarie	Ottobre 2016	SI (un modulo)	SI	SI	3:36 per ciascun lavoratore

9	Segnaletica di sicurezza	Ottobre 2016	SI (un modulo)	SI	NO (docente e due co-docenti sottoscrivono invece come beneficiari della formazione)	3:36 per ciascun lavoratore esclusi docente e due co-docenti
10	Infezioni delle vie urinarie	Novembre 2016	SI (un modulo)	SI	SI	3:36 per ciascun lavoratore
11	Gestione dei conflitti	Novembre 2016	SI (un modulo)	SI	NO (docenti e due co-docenti sottoscrivono invece come beneficiari della formazione)	3:36 per ciascun lavoratore esclusi docenti e due co-docenti

(*) I.N.I. per la docente riporta 3:36 di solidarietà mentre per alcuni discenti indica solidarietà per 4:48 ore giornaliere.

Per quattro corsi 3, 6, 9 e 11 i test risultano, incomprensibilmente, sottoposti anche ad alcuni docenti e co-docenti che vi hanno invece partecipato in veste di formatori.
Peraltro, l'analisi effettuata sull'esito dei test di apprendimento forniti da I.N.I. ha messo in evidenza che relativamente al corso 3 viene indicata una erronea intestazione riferita invece al corso n. 1 senza che alcuno dei 100 sottoscrittori (inclusa la co-docente) ne abbia rilevato l'inesattezza.

Per i corsi dal 4 all'11, in assenza di qualsiasi rilevazione dell'effettiva durata della partecipazione di ciascun lavoratore, non può che riconoscersi l'attività formativa e quindi l'astensione dal lavoro ordinario nella misura giornaliera di 3:36 ore per ognuno di essi, in virtù della presenza di appositi registri e delle testimonianze di alcuni lavoratori acquisite in sede ispettiva.

Formazione training on the job

Corso	Individuazione della giornata di svolgimento	Rilevazione oraria dell'effettiva durata della partecipazione di ciascun lavoratore	Sottoscrizione dei registri da parte dei formatori	Corso ripetuto più volte con stesso argomento e stessi partecipanti	Ore riconosciute in sede di accertamento
1	NO	NO	NO	SI ([1])	zero
2 ([2])	NO	NO	NO	NO	zero
3	NO	NO	NO	SI ([3])	zero
4	NO	NO	NO	NO	zero
5	NO	NO	SI ([4])	SI ([5])	zero
6	NO	NO	NO	SI ([6])	zero
7	NO	NO	NO ([7])	NO	zero
8	NO	NO	NO	NO	zero
9	NO	NO	NO	NO	zero
10	NO	NO	NO ([8])	SI ([9])	zero
11					
12					
13	NO	NO	NO ([10])	SI ([11])	zero
14 ([12])	NO	NO	NO	SI ([13])	zero
15 ([14])	NO	NO	NO ([15])	NO	zero
16 ([16])	NO	NO	NO	SI ([17])	zero

17	NO	NO	NO	NO	zero
18	NO	NO	NO ([18])	NO	zero
19	NO	NO	NO	SI ([19])	zero
20	NO	NO	NO ([20])	NO	zero
21	NO	NO	SI (docente) NO (co-docente)	NO	zero
22	NO	NO	NO	NO	zero
23 ([21])	NO	NO	NO ([22])	NO	zero
24 ([23])	NO	NO	NO ([24])	SI ([25])	zero

([1]) corso, che si sarebbe svolto a dicembre 2015, risulterebbe ripetuto a febbraio 2016 (con la partecipazione di 6 dipendenti già presenti nella sessione di dicembre 2015) e a settembre 2016 (con la partecipazione di 18 dipendenti già presenti nella sessione di febbraio 2016 e una dipendente già presente nelle sessioni di dicembre 2015 e febbraio 2016).
([2]) I.N.I. ha erroneamente richiesto 103:36 ore di solidarietà per una dipendente risultata in malattia in coincidenza dello stesso periodo in cui si è svolto il corso.
([3]) corso, che si sarebbe svolto a gennaio 2016, risulterebbe già effettuato a ottobre - novembre 2013 (in aula) e a ottobre 2013 (formazione pratica).
([4]) il docente sottoscrive il registro sia come formatore che come beneficiario della formazione da lui stesso impartita.
([5]) corso, che si sarebbe svolto a febbraio 2016, risulterebbe già effettuato a luglio 2014.
([6]) corso, che si sarebbe svolto a febbraio 2016, risulterebbe, già attivato nel dicembre 2015, precedentemente realizzato a febbraio 2014 (argomento "Informatica") e successivamente ripetuto a settembre 2016. Peraltro, nella sessione di febbraio 2016 avrebbero partecipato 6 dipendenti già presenti in quella di dicembre 2015.
([7]) il docente e il co-docente sottoscrivono il registro come beneficiari della formazione da loro stessi impartita.
([8]) il docente, che ricopre anche la qualifica di RSPP, sottoscrive i tre registri come beneficiario della formazione la lui stesso impartita.
([9]) corso, che si sarebbe svolto nei mesi di marzo, aprile e maggio 2016 (col medesimo programma), risulta ripetuto a giugno 2016 (Sicurezza sul lavoro) e a novembre 2016 (rischio elettrico).
([10]) il docente, che ricopre anche la qualifica di RSPP, sottoscrive il registro come beneficiario della formazione da lui stesso impartita.
([11]) corso, che si sarebbe svolto a giugno 2016, risulterebbe già realizzato nei periodi indicati nella nota ([9]).
([12]) manca la sottoscrizione di un lavoratore, per il quale la Società ha richiesto il contributo;
([13]) corso, che si sarebbe svolto a luglio 2016, risulterebbe già oggetto di formazione pratica a giugno 2014 (argomento "*Il centralino e il front office negli ospedali e strutture sanitarie ambulatoriali*").
([14]) manca la sottoscrizione di 6 lavoratori, per i quali la Società ha richiesto il contributo.
([15]) il docente e il co-docente sottoscrivono il registro come beneficiari della formazione da loro stessi impartita.
([16]) manca la sottoscrizione di 4 lavoratori, per i quali la Società ha richiesto il contributo.
([17]) corso, che si sarebbe svolto ad agosto 2016, risulterebbe già realizzato ad ottobre e novembre 2013 (come formazione in aula) e a ottobre 2013 (come formazione pratica).
([18]) il docente sottoscrive il registro come beneficiario della formazione da lui stesso impartita.
([19]) corso, che si sarebbe svolto a settembre 2016, risulterebbe già realizzato a dicembre 2015 e ripetuto a febbraio 2016 (con la partecipazione di 6 dipendenti già presenti nella sessione di dicembre 2015, 3 dipendenti già presenti nelle sessioni di dicembre 2015 e febbraio 2016 e 19 dipendenti già presenti nella sessione di febbraio 2016).
([20]) il docente e il co-docente sottoscrivono il registro come beneficiari della formazione da loro stessi impartita.
([21]) manca la sottoscrizione di due lavoratori, per i quali la Società ha richiesto il contributo.
([22]) il docente e il co-docente sottoscrivono il registro come beneficiari della formazione da loro stessi impartita.
([23]) manca la sottoscrizione di due lavoratori, per i quali la Società ha richiesto il contributo.
([24]) il docente, che ricopre anche la qualifica di RSPP, nonché i tre co-docenti sottoscrivono il registro come beneficiari della formazione da loro stessi impartita.
([25]) corso, che si sarebbe svolto a novembre 2016, risulterebbe già realizzato nei periodi indicati nella nota ([9]).

Tutto quanto premesso, emerge che l'Istituto non ha proceduto ad alcuna beggiatura o altra misurazione della effettiva partecipazione alle attività formative, se non la semplice rilevazione elettronica giornaliera in ingresso e in uscita dei dipendenti dalla struttura, nonostante il Piano formativo 2015-2017 prevedesse che: "*Tutta l'attività didattica formativa sarà costantemente monitorata e rilevata attraverso registri e schede di valutazione al fine di evidenziare eventuali*

scostamenti tra quanto progettato e quanto erogato e progressivamente risolvere i disallineamenti e le criticità individuate con soluzioni opportune e calibrate".
Da ciò ne consegue la mancata evidenza della partecipazione ai corsi di formazione e conseguentemente delle ore di astensione dal lavoro che possano dare diritto alla concessione del contributo di solidarietà.
Si è infatti rilevata l'impossibilità di quantificare l'entità delle ore di solidarietà riconoscibili, con riferimento, in particolare ma non esclusivamente, all'attività formativa on the job.
Invero, come accertato in sede di verifica ispettiva, detta circostanza risulta pienamente assodata con riferimento alla formazione Training on the job per la quale, come appare, non è stato possibile avere alcuna evidenza riguardo alle date e agli orari in cui detta formazione si sarebbe svolta. L'Istituto, di fatto, si limitava a far apporre ai dipendenti un'unica sottoscrizione a valere per il mese di riferimento del *training* senza alcuna evidenza del momento dell'avvenuta sottoscrizione di ciascun lavoratore; quindi, ne deriva la totale impossibilità di verificare che la formazione si sia effettivamente svolta e che questa sia avvenuta al di fuori dell'ordinaria attività lavorativa.
Diversamente, per la Formazione in aula, è stato possibile rilevarne, ancorché parzialmente, l'effettivo svolgimento anche attraverso la presenza di appositi report e delle dichiarazioni rese dal personale interessato.

A questo occorre aggiungere che la maggioranza dei corsi che l'I.N.I. dichiara di aver svolto ha riguardato programmi formativi non previsti nel progetto concordato in sede sindacale e per i quali l'Istituto non ha prodotto alcuna documentazione di eventuali successivi accordi di variazione o integrazione del Piano originario. Dette motivazioni hanno indotto in una prima fase l'Ispettorato ad escludere tali corsi dal contributo in esame.
Cionondimeno, a seguito del contraddittorio instaurato con l'Istituto (il quale ha condotto, peraltro, ad un approfondimento istruttorio da parte dell'ITL), questa Amministrazione ha ritenuto di dover considerare anche detti corsi ai fini della determinazione della somma spettante.
È stata decisiva in tal senso la constatazione per cui, nell'ambito del citato Piano formativo, le parti hanno previsto espressamente la possibilità di integrarlo in un secondo momento; si riporta per intero il passaggio di interesse: "*Il piano formativo è caratterizzato da ampia flessibilità in quanto potrà essere integrato da iniziative formative che si rendesse necessario avviare nel corso dell'anno in quanto legate ad esigenze aziendali e/o individuali sopraggiunte*".

Da ultimo appare utile sottolineare quelle circostanze laddove diversi docenti e co-docenti hanno sottoscritto i registri, non in qualità di formatori bensì, incomprensibilmente, in qualità di beneficiari della formazione da loro stessi impartita, fino ad arrivare, addirittura, alla sottoposizione di alcuni docenti ai test di apprendimento/valutazione relativi a corsi da loro stessi tenuti.
In dette circostanze non è stato riconosciuto alcun periodo di solidarietà.

In conclusione, sulla base di quanto rilevato in sede ispettiva, si ritiene concedibile il contributo di solidarietà afferente alle sole attività formative svolte in aula, nei termini previsti dai programmi dei singoli corsi e con tutte le limitazioni dettagliatamente esposte, nell'entità indicata nell'allegato 2 al Decreto Direttoriale n. 345 del 5 febbraio 2026.